

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 519/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, DESSENA

il 13 giugno 2018

Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si propone, in primo luogo, di consentire agli enti locali, cui sono state concesse nell'anno 2011 risorse finanziarie per l'impiantistica sportiva, di utilizzarle per la realizzazione o la conclusione di interventi già programmati.

In secondo luogo, il disegno di legge ha lo scopo di ovviare alla mancata attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna).

Al riguardo, giova premettere che la predetta legge novellando, tra l'altro, l'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) ha espressamente statuito, all'articolo 2, che, fra gli interventi finanziati con il contributo annuo a favore del CONI, previsto dal richiamato articolo 38, comma 1 e pari al 6 per cento del programma 01 - missione 06, debba essere ricompreso anche quello finalizzato all'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive (di cui all'articolo 9 della legge), per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna.

A tal fine, nel programma di attività del CONI, per l'anno 2017, che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 43/2 del 12 settembre 2017 (così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 38 della legge n. 17 del 1999), è stata specificatamente destinata la spesa di euro 45.000 al fine di dare attuazione al disposto normativo richiamato.

Tuttavia, il comitato regionale del CONI non ha successivamente dato attuazione agli atti richiamati, vanificando le finalità dell'intervento legislativo.

Tale circostanza, in ordine alla quale è stata presentata un'interpellanza all'Assessore competente sulla materia (n. 327/A del 7 dicembre 2017), sta procurando rilevanti effetti pregiudizievoli alle attività sportive delle associazioni e società sportive dilettantistiche che, non avendo finora potuto beneficiare di alcun sostegno, frequentemente rinunciano a sostenere le trasferte nelle isole minori della Sardegna.

Al fine di evitare il perpetuarsi di tale situazione, il presente disegno di legge, in sostituzione del CONI, individua i Comuni di Carloforte e La Maddalena quali soggetti attuatori della disposizione. La copertura finanziaria degli oneri previsti dal disegno di legge è assicurata dalla riduzione del contributo annuo assegnato al CONI, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999, con riferimento alle annualità 2018 e 2019.

Quadro normativo di riferimento

Il disegno di legge attiene alla materia della promozione dello sport e rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva e residuale della Regione, per effetto del combinato disposto dell'articolo 117 della Costituzione (come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 del 2001) e dell'articolo 10 della stessa legge costituzionale.

Descrizione del testo normativo

Articolo 1 (Risorse finanziarie degli enti locali per l'impiantistica sportiva): la norma consente agli enti locali di utilizzare per le stesse finalità le risorse finanziarie già trasferite e finalizzate a interventi sull'impiantistica sportiva che non siano stati ancora realizzati totalmente o parzialmente.

Articolo 2 (Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi di trasferta nelle isole minori della Sardegna): il comma 1 autorizza la spesa di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019 a favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli, sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive, per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna, nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.

Il comma 2 statuisce che i suddetti contributi comprendano la riduzione delle spese di trasporto marittimo degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.

Il comma 3 stabilisce che i Comuni di Carloforte e La Maddalena concedano i contributi secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sport.

Articolo 3 (Norma finanziaria): la copertura finanziaria degli oneri previsti dal disegno di legge è assicurata dalla riduzione del contributo annuo assegnato al CONI, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999, con riferimento alle annualità 2018 e 2019.

Articolo 4 (Abrogazioni): l'articolo dispone l'abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 17 del 2017, che, fra gli interventi finanziati con il contributo assegnato al CONI, ricomprende anche quello finalizzato all'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna, individuando, altresì, il CONI quale soggetto attuatore delle norme contenute nella legge stessa; vengono, anche, abrogate le conseguenti disposizioni introdotte nella legge conte-

nente la seconda variazione al bilancio 2017/2019.

Articolo 5 (Entrata in vigore): per le evidenti ragioni di urgenza, la disposizione stabilisce che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai Consiglieri

PERRA, Presidente - TOCCO, Vice presidente - RUGGERI, Segretario - GALLUS, Segretario - CHERCHI Augusto - CONTU - COSSA - COZZOLINO - FORMA - OPPI - PINNA - PIZZUTO - USULA

pervenuta il 1° agosto 2018

Il provvedimento oggi in esame che reca norme urgenti in materia di impiantistica sportiva e ulteriori norme finalizzate all'abbattimento dei costi per la partecipazione delle trasferte da e per le isole minori della Sardegna, ricade all'interno di una sfera di assoluto valore sociale per le implicazioni che ne conseguono sia di ordine economico sia per la promozione della pratica sportiva. Infatti, nessuno può disconoscere l'alto valore formativo che lo sport riveste nei praticanti, soprattutto delle fasce più giovanili, nell'educarli ai più alti valori del rispetto degli avversari, della solidarietà e fratellanza. Tutti valori e principi di cui le varie discipline sportive si fanno promotrici sia per le attività di carattere agonistico, come per quelle non agonistiche.

L'educazione allo sport assume un valore e un rilievo ancora maggiore se consideriamo come alcune manifestazioni di grande interesse e impatto mediatico, pensiamo per esempio ai recenti mondiali in Russia, riescono a superare steccati e divisioni di carattere politico e razziale incentivando il dialogo e il confronto. Per questo motivo, come legislatori regionali, ci dobbiamo porre l'obiettivo di adottare norme che favoriscano la crescita del movimento sportivo sardo anche come strumento di diffusione di nobili valori che, nell'esaltare la lealtà e la correttezza dei praticanti, li educano al rispetto degli avversari abbattendo odiose barriere e pregiudizi che nella società moderna ancora si attardano a resistere.

Vi è, inoltre, un altro aspetto tutt'altro che secondario che dev'essere evidenziato, che riguarda la salute pubblica. Il riferimento è all'incidenza dei benefici aspetti sulla salute che l'esercizio sportivo comporta sia sotto il profilo alimentare, gli sportivi in grande maggioranza tendono ad una dieta alimentare corretta ed equilibrata, sia sotto il profilo della prevenzione di molte malattie sociali che con l'avanzare dell'età tendono ad assumere un carattere di cronicità e finiscono per comportare costi salatissimi per il sistema sanitario regionale.

Fra i molti, si sono voluti significare preventivamente alcuni aspetti sulle ricadute sociali del disegno di legge, per sfuggire ad una logica che ancora persiste quando si parla di sport. La quale logica spesso tende a considerare lo sport come una mera attività ricreativa, non riconoscendogli invece le fondamentali e insostituibili funzioni pedagogiche, sociali e sanitarie. Una valenza invece ben nota sin dall'antichità e riassumibile nel detto "Mens sana in corpore sano" che racchiude in una felice sintesi i benefici oggettivi e indiscutibili della pratica sportiva in tutte le fasce d'età.

La promozione dell'attività sportiva rientra dunque, a buon diritto, nelle attività, e vorrei dire nei doveri, che gli enti locali devono assicurare nello svolgimento della funzione pubblica al fine di offrire una buona qualità dei servizi ai propri amministrati.

Ecco allora che le finalità contenute nella presente proposta di legge si traducono normativamente in un provvedimento che si propone di consentire ai nostri enti locali di recuperare i fondi già stanziati nel corso del 2011 per l'impiantistica sportiva e di utilizzarli per finanziare la realizzazione o conclusione di interventi finalizzati ad agevolare la pratica sportiva.

Si tratta di somme di bilancio già finanziate, di cui al Titolo II della legge regionale n. 17 del 1999, per le quali, viste anche le oggettive difficoltà in materia di carenza di personale e disponibilità finanziarie in cui si dibattono i nostri comuni, si prevede la riapertura dei termini al fine di essere utilizzate anche per interventi diversi da quelli approvati, purché coerenti con le ragioni del finanziamento.

Un provvedimento atteso da tutto il movimento sportivo isolano che interviene come una salutare boccata di ossigeno nel quadro desolante in materia di impiantistica sportiva che caratterizza la maggior parte dei comuni sardi.

Un intervento per il quale nutriamo il profondo convincimento che finirà per galvanizzare il mondo dello sport sardo che oggi arranca perché risente di questa penuria endemica di impiantistica sportiva.

Una carenza radicata che impedisce la crescita nella nostra Regione di molti talenti, costretti ad emigrare verso società sportive del continente, in quanto più attrezzate e in grado di far loro proseguire l'attività sportiva ai più alti livelli agonistici nelle rispettive discipline praticate.

Nel contempo una maggiore offerta di impiantistica sportiva finirà per favorire la partecipazione di molti cittadini di tutte le età, costretti oggi a rinunciare a questa salutare attività per mancanza di spazi in cui praticarla.

Capita sempre più frequentemente di assistere nei diversi centri dell'isola ad un fenomeno che si caratterizza per la spontaneità della pratica sportiva svolta nei parchi e negli spazi pubblici disponibili, anche se non attrezzati, al fine di sopperire alla carenza di strutture idonee.

Il provvedimento in esame oggi non si limita alla sola impiantistica sportiva, in quanto nell'articolo 2 tocca un tema molto sentito dalle società sportive delle isole minori, La Maddalena e Carloforte, e da quelle dell'Isola madre. Mi riferisco alla concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive da e per le isole minori della Sardegna.

Nel caso specifico si tratta di consentire ai comuni interessati di Carloforte e La Maddalena di avere a disposizione i finanziamenti già stanziati dal CONI regionale per le stesse finalità, al fine di provvedere direttamente alla concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e mezzi che le società sportive, con sede nel territorio regionale, devono sostenere.

Maggiori e onerosi costi che le società sarde sono costrette a sobbarcarsi al fine di consentire la partecipazione di atleti, tecnici e dirigenti alle trasferte da e per le isole minori, per svolgere l'attività sportiva sia agonistica sia non agonistica e assicurare la regolarità dei campionati nei quali sono iscritte.

Non è neppure il caso di soffermarsi sulla necessità e urgenza del provvedimento, se non per sottolineare che le problematiche dei gravosi costi relativi alle trasferte nel continente che le società sportive sarde devono già sostenere per la pratica a livello nazionale, nelle isole minori trovano una loro propria amplificazione trattandosi, con una battuta, di "Isole nell'Isola".

In conclusione, ci auguriamo che l'Aula voglia esprimersi con un ampio e convinto voto favorevole su di un tema che coinvolge la generalità dei cittadini sardi e merita di essere trattato superando una logica di maggioranza-minoranza che mal si coniuga con la sua importanza e le sue finalità.

La Terza Commissione, nella seduta del 23 luglio 2018, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1

Risorse finanziarie degli enti locali per l'impiantistica sportiva ai sensi del titolo II della legge regionale n. 17 del 1999

1. Le risorse finanziarie sussistenti nei bilanci degli enti locali, concesse nell'anno 2011 ai sensi del titolo II della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), relative a progetti non realizzati o non conclusi, permangono in capo ai medesimi per essere utilizzate per le stesse finalità.

Art. 2

Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna

1. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019 in favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999, per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna, nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.

2. I contributi di cui al comma 1 comprendono la riduzione delle spese di trasporto marittimo degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.

Art. 1

Risorse finanziarie degli enti locali per l'impiantistica sportiva ai sensi del titolo II della legge regionale n. 17 del 1999

1. I contributi trasferiti agli enti locali ai sensi del titolo II legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) per la realizzazione degli interventi di impiantistica sportiva previsti nel programma annuale 2011, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano non realizzati o conclusi, possono, su richiesta degli enti medesimi e previo assenso dell'Assessorato competente in materia di Sport, essere utilizzati per la realizzazione sul territorio di interventi di impiantistica sportiva diversi rispetto a quelli approvati nel predetto programma, purché coerenti con le ragioni del finanziamento.

Art. 2

Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna

(identico)

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi, di cui al comma 1, da parte dei Comuni di Carloforte e La Maddalena.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Il contributo di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge regionale n. 17 del 1999 è ridotto di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in complessivi euro 90.000, in ragione di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (missione 06 - programma 01, titolo 1, capitolo SCNI).

3. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse di cui al comma 1, già iscritte in conto competenza della medesima missione 06 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per gli stessi anni, mediante pari riduzione delle risorse di cui al capitolo SC05.5012.

Art. 4

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) i commi 1-bis e 2-bis dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999;
- b) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna);
- c) l'articolo 1, comma 20 della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019).

Art. 3

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in complessivi euro 90.000, in ragione di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (missione 06 - programma 01 - titolo 1, capitolo SCNI).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge regionale n. 17 del 1999 per gli anni 2018 e 2019, iscritte alla missione 06 - programma 01 - titolo 1, capitolo SC05.5012 del bilancio regionale, per gli stessi anni.

Art. 4

Abrogazioni

(identico)

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 5

Entrata in vigore

(identico)




**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)".

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 sono state impegnate nell'esercizio 2011 e sono state oggetto di riaccertamento straordinario dei residui nell'anno 2015.

Gli oneri finanziari dell'articolo 2 sono quantificati nell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna) e la loro copertura è assicurata dalla corrispondente riduzione del contributo annuo assegnato al C.O.N.I., ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999, con riferimento alle annualità 2018 e 2019.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 28 maggio 2018**

Oggetto	Disegno di legge "Provvedimenti urgenti in materia di sport e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)"
Proponente	Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Testo analizzato del 22 maggio 2018	


Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto ad esame con nota n. 4528 del 27 aprile 2018 ed una precedente versione è stata oggetto della relazione di ATN del 15 maggio 2018.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce una disciplina che incide sulle risorse per l'impiantistica sportiva non utilizzate dagli enti locali ai sensi del titolo II della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) nonché una disciplina innovativa in materia di trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna, sostituendo quella contenuta nell'art. 38, comma 1-bis della legge regionale 17 maggio 1999, n.17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna) come modificato dall'art. 1, comma 20 della legge regionale 27 settembre 2017, n.22 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019), contestualmente abrogando tale ultima normativa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Non vi sono ulteriori considerazioni.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di abrogazione sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si suggerisce di indicare nel titolo dello schema di disegno di legge “Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva” in quanto descrive nel dettaglio il contenuto dell’art. 1.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

"Provvedimenti urgenti in materia di **impiantistica sportiva** e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17(Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)"

Art. 1


Risorse finanziarie degli enti locali per l'**impiantistica sportiva ai sensi del titolo II della legge regionale n. 17 del 1999**

1. Le risorse finanziarie sussistenti nei bilanci degli enti locali, concesse nell'anno 2011 ai sensi del titolo II della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17. (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), relative a progetti non realizzati o non conclusi, permangono in capo ai medesimi per essere utilizzate per le stesse finalità.

Art. 2

Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna

1. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019 in favore dei comuni di Carloforte e La Maddalena per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999, per la partecipazione alle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna, nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.
2. I contributi di cui al comma 1 comprendono la riduzione delle spese di trasporto marittimo degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.
 3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi, di cui al comma 1, da parte dei comuni di Carloforte e La Maddalena.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Il contributo di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge regionale n. 17 del 1999 è ridotto di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati complessivamente in euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 1, iscritte in conto della missione 06 – programma – 01 – titolo 1 – capitolo SC05.5012, del bilancio della Regione per gli anni 2018-2019.

Art. 4

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) i commi 1-bis e 2-bis dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - b) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna);



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

c) l'articolo 1, comma 20 della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019).

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale
Avv. Alessandra Camba

Firmato digitalmente da:CAMBA ALESSANDRA
Data:28/05/2018 09:59:27

Il Direttore del Servizio
Avv. Massimo Cambule

Firmato digitalmente da:CAMBULE MASSIMO
Data:28/05/2018 09:54:08